



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO PER I PROGETTI DI RICERCA DI ATENEO (PRA)

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'accesso al Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo.
2. Il Fondo PRA ha l'obiettivo di favorire lo svolgimento delle attività di ricerca dell'Ateneo, riconosciute dall'art. 1 dello Statuto come compito qualificante di ogni professore e ricercatore universitario e di incentivare la collaborazione scientifica interdisciplinare nell'ambito degli obiettivi di programmazione generale della ricerca predisposti dalla Commissione Scientifica di Ateneo sulla base dei programmi di ricerca di rilevanza nazionale e comunitaria.
3. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, sulla base della proposta formulata dalla Commissione Scientifica di Ateneo, ripartisce fra ciascun Dipartimento le risorse stanziare in bilancio per il finanziamento dei Progetti di Ricerca di Ateneo (di seguito, convenzionalmente, il Fondo PRA). I criteri di distribuzione tengono conto: 1) della numerosità dei Dipartimenti; 2) dei risultati disponibili dell'ultima Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) ricalcolati in base all'attuale assetto dei Dipartimenti.

ART. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER L'ACCESSO AL FONDO

1. Hanno titolo a presentare richiesta di finanziamento sul Fondo PRA, in qualità di responsabile scientifico (Principal Investigator - PI), i professori di I fascia, i professori di II fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, ed eventualmente i dottorandi di ricerca che siano in servizio alla data di presentazione del bando presso l'Università di Foggia.
2. Nel caso il progetto sia presentato da dottorandi di ricerca in qualità di responsabili scientifici, gli stessi dottorandi dovranno indicare un co-PI che sia un professore di ruolo o un ricercatore a tempo indeterminato/determinato.
3. Ciascun Dipartimento può escludere la partecipazione, come responsabili scientifici, dei dottorandi di ricerca, deliberando in merito nei termini annualmente indicati dall'Area Ricerca.
4. Sono ammissibili i progetti di ricerca presentati da gruppi di ricerca aventi una composizione conforme a quanto previsto dai commi successivi. È finanziabile un solo progetto per Settore Scientifico Disciplinare per Dipartimento. Il Settore Scientifico Disciplinare del progetto è identificato con quello del responsabile scientifico.
5. Possono essere componenti del gruppo di ricerca i docenti, gli assegnisti, i dottorandi di ricerca, gli specializzandi dell'area medica, i titolari di borse di studio o di ricerca, i tecnici di laboratorio e i contrattisti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.2010, n. 240, come modificato dall'art. 14, co. 6-septies del Decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dell'Università di Foggia. L'inserimento nei gruppi di ricerca per i dottorandi avviene previa autorizzazione del Coordinatore del Corso, per gli specializzandi avviene previa autorizzazione del Direttore della Scuola.
6. Eventuali collaborazioni per la realizzazione delle attività progettuali possono essere dettagliate nella proposta progettuale.



- 7 Hanno titolo ad accedere al Fondo PRA in qualità di responsabili scientifici e di componenti del gruppo di ricerca solo i docenti che abbiano aggiornato le proprie pubblicazioni nel Catalogo della Ricerca di Ateneo (IRIS) e per i quali le stesse pubblicazioni siano state “validate” dal Dipartimento nella persona del Direttore o di suo delegato. La validazione riguarda esclusivamente i docenti, i dottorandi non sono tenuti alla validazione delle pubblicazioni su IRIS. La validazione va effettuata, in linea generale, sui prodotti “editi”, con gli opportuni distinguo relativamente alla tipologia di prodotto (p. es., nel caso dei brevetti, occorre far riferimento alla concessione dello stesso, ecc.). A tal fine, devono essere considerati, per la validazione, i soli prodotti e le relative caratteristiche previste dall’ultimo bando VQR.
- 8 Ciascun candidato può partecipare, come responsabile o componente, ad un solo progetto di ricerca nell’anno di riferimento.
- 9 Sono esclusi dalla partecipazione, sia come responsabili che come componenti, i responsabili e i componenti di progetti di ricerca finanziati nel bando precedente e per la durata del progetto stesso.
- 10 Ai responsabili di progetti già finanziati è preclusa la partecipazione ai due bandi successivi, in caso di mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione, di cui all’art. 8, comma 1.
- 11 Il responsabile scientifico assume la titolarità del Fondo e cura la realizzazione dell’intero progetto. In nessun caso è possibile erogare compensi a favore dei componenti dei gruppi di ricerca appartenenti ad una delle categorie indicate nel comma 8.
- 12 Ciascun progetto si considera attribuito al Dipartimento cui afferisce il responsabile del progetto.
- 13 Nel caso di progetto presentato da soggetti afferenti a più Dipartimenti, l’appartenenza dipartimentale del responsabile scientifico individua la risorsa dipartimentale PRA su cui graverà lo stesso.
- 14 Non possono essere responsabili scientifici/Principal Investigator o componenti dei gruppi di ricerca il Rettore o il suo delegato nella Commissione Scientifica di Ateneo, il Prorettore vicario, i Direttori di Dipartimento e i membri della Commissione Scientifica di Ateneo. I componenti del Senato Accademico (ad eccezione dei Direttori di Dipartimento) potranno partecipare al bando solo ed esclusivamente come responsabili scientifici/Principal Investigator o componenti dei progetti di classe B.
- 15 Qualora durante il periodo di durata della ricerca il responsabile scientifico cessi dal prestare servizio presso l’Ateneo, il Consiglio di Dipartimento di afferenza del docente delibera in merito alla nuova titolarità del progetto all’interno dello stesso Dipartimento. Il Senato Accademico ratifica tale sostituzione. Il nuovo responsabile deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente articolo ed impegnarsi formalmente a proseguire la medesima ricerca del titolare uscente.

ART. 3 CLASSI DIMENSIONALI DI FINANZIAMENTO

1. I progetti di ricerca sono così suddivisi nelle seguenti classi dimensionali:
 - classe A: finanziati per un importo che può essere uguale o superiore a 3.000 euro ma inferiore a 6.000 euro;
 - classe B: finanziati per un importo che può essere uguale o superiore a 6.000 euro ma inferiore a 15.000 euro.
2. L’80% dei finanziamenti è riservato ai progetti presentati dai ricercatori e, ove previsto, dai



dottorandi di ricerca in qualità di responsabili scientifici; la restante percentuale è riservata ai progetti presentati dai docenti di ruolo in qualità di responsabili scientifici. Tuttavia, ciascun Dipartimento, con propria deliberazione, può ridurre tale percentuale, purché essa non sia inferiore al 60%. Qualora i Dipartimenti intendano modificare la percentuale di finanziamento destinato ai ricercatori e agli stessi dottorandi come PI riducendola dall'80% ad una percentuale comunque non inferiore al 60%, possono deliberare in merito nei termini annualmente indicati dall'Area Ricerca. In caso di non completa assegnazione delle suddette percentuali di finanziamento, la Commissione, per finanziare il maggior numero di progetti, potrà utilizzare le somme residue variando le percentuali dei finanziamenti riservati all'interno dello stesso Dipartimento.

3. Per ciascun anno finanziario gli Organi Accademici competenti possono deliberare, contestualmente all'approvazione del bando, di innalzare la riserva di cui al precedente comma 2.

ART. 4 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI RICERCA

1. La composizione numerica del gruppo di ricerca deve essere costituita, per entrambe le classi dimensionali di progetto, da almeno 3 componenti (compreso il responsabile scientifico).
2. La mancata ottemperanza del requisito numerico minimo di cui all'art. 4, co. 1, comporterà l'invalidità della proposta progettuale.

ART. 5 PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

1. I progetti ammessi a finanziamento saranno resi noti con Decreto di approvazione atti del Rettore dell'Università di Foggia.
2. L'esclusione dalla procedura è disposta con Decreto del Rettore motivato ed è notificata al responsabile scientifico del progetto.
3. I progetti di ricerca hanno durata annuale con decorrenza dalla data di assegnazione del finanziamento. È possibile avanzare richiesta motivata di proroga dei termini di scadenza del progetto una sola volta e per un periodo non superiore a 6 mesi.
4. La procedura di assegnazione del Fondo PRA si svolge previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo. Il bando deve essere pubblicato entro quindici giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di ripartizione del Fondo PRA.
5. Il bando deve indicare:
 - a) la ripartizione del fondo assegnato a ciascun Dipartimento;
 - b) i requisiti di partecipazione, di cui all'art. 2;
 - c) i termini e le modalità di presentazione della domanda. Il termine di presentazione non potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito di Ateneo;
 - d) l'indicazione dei criteri di valutazione a cui attenersi ai sensi del successivo art. 6.

ART. 6 PROCEDURA DI VALUTAZIONE

1. Per i progetti di tipo A i responsabili scientifici devono indicare 5 valutatori per consentire alla Commissione Scientifica di Ateneo di individuarne uno al quale sottoporre il progetto a valutazione. I valutatori devono essere professori di ruolo di Università o dipendenti di Enti di ricerca italiani o stranieri in possesso dei seguenti requisiti di produttività, determinati in relazione a quelli stabiliti dal MUR per la partecipazione alle procedure concorsuali vigenti al momento dell'emanazione del bando (Abilitazione Scientifica Nazionale) del personale docente dell'Università: per i professori di I fascia, i requisiti stabiliti per la partecipazione alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per commissario; per i professori di II fascia, i requisiti stabiliti per la partecipazione alla



procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di I fascia; per i ricercatori RTD-B e RU, il 75% di ciascuno dei requisiti stabiliti per la partecipazione alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II fascia. Per i RTD-A, il 50% di almeno uno dei requisiti stabiliti per la partecipazione alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II fascia.

I valutatori devono inoltre appartenere alla stessa area scientifica del Principal Investigator che ha presentato la domanda per l'ottenimento del finanziamento, e preferenzialmente devono essere iscritti all'Albo Reprise. Sono esclusi i docenti afferenti all'Università di Foggia e coloro che versano in una condizione di conflitto d'interesse.

2. I progetti di classe A saranno valutati da un revisore esterno, individuato dalla Commissione Scientifica tra cinque nominativi proposti dal PI, e dalla stessa Commissione Scientifica di Ateneo.
3. I progetti di tipo B saranno valutati da un revisore esterno, estratto a sorte dalla Commissione Scientifica e selezionato dall'elenco Reprise, e dalla stessa Commissione Scientifica. I valutatori dei progetti di classe B devono essere professori di ruolo di Università o dipendenti di Enti di ricerca italiani o stranieri in possesso dei seguenti requisiti di produttività, determinati in relazione a quelli stabiliti dal MUR per la partecipazione alle procedure concorsuali vigenti al momento dell'emanazione del bando (Abilitazione Scientifica Nazionale) del personale docente dell'Università: per i professori di I fascia, i requisiti stabiliti per la partecipazione alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per commissario; per i professori di II fascia, i requisiti stabiliti per la partecipazione alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di I fascia; per i ricercatori RTD-B e RU, il 75% di ciascuno dei requisiti stabiliti per la partecipazione alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II fascia. Per i RTD-A, il 50% di almeno uno dei requisiti stabiliti per la partecipazione alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II fascia.
I valutatori devono inoltre appartenere alla stessa area scientifica del Principal Investigator che ha presentato la domanda per l'ottenimento del finanziamento, e preferenzialmente devono essere iscritti all'Albo Reprise. Sono esclusi i docenti afferenti all'Università di Foggia e coloro che versano in una condizione di conflitto d'interesse.
4. I progetti di classe A e di classe B saranno valutati tenendo conto dei criteri di valutazione riportati nell'allegato n. 3 al bando "Criteri di valutazione dei progetti di ricerca di Ateneo".
5. Nel caso in cui tra i componenti della Commissione Scientifica di Ateneo non vi siano le necessarie competenze scientifiche per la valutazione dei progetti di classe A e B la Commissione potrà avvalersi di esperti dell'area esterni all'Ateneo purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 1, preferenzialmente iscritti all'Albo Reprise.
6. I valutatori dei progetti A e B dovranno inserire un giudizio sintetico alla fine di ogni valutazione
7. La Commissione Scientifica di Ateneo, al fine di garantire il finanziamento del maggior numero di progetti presentati, può finanziare i progetti rimodulando la proposta finanziaria e non variando le classi dimensionali. In nessun caso può essere effettuata una rimodulazione che incida sul finanziamento richiesto in misura superiore al 20%.
8. Si classificano *ex aequo* i progetti il cui punteggio si discosta di non più del 5% rispetto al progetto con punteggio più alto nelle graduatorie dipartimentali. Al fine di favorire il finanziamento di tutti i progetti classificati *ex aequo* senza penalizzare il progetto che, fra essi, ha ricevuto comunque il punteggio più alto, la Commissione Scientifica di Ateneo, finanziato il progetto che, fra quelli classificati *ex aequo*, ha ricevuto il punteggio più alto,



potrà ammettere al finanziamento gli altri progetti classificati *ex aequo* con una riduzione del contributo richiesto superiore al 20%, nel rispetto alla classe dimensionale, anche in deroga al precedente comma 7.

9. In caso di impossibilità di finanziamento di tutti i progetti con valutazioni *ex-aequo*, hanno diritto di precedenza in graduatoria i progetti i cui responsabili scientifici siano più giovani di età.
10. Al fine di favorire la partecipazione e lo sviluppo della carriera dei giovani ricercatori che svolgono la loro attività di ricerca presso l'Università di Foggia, sarà attribuito d'ufficio ai progetti il cui responsabile scientifico è un RTD-A, RTD-B, RU o dottorandi, ove previsti, un bonus di punteggio basato sugli anni di afferenza continuativa all'Università di Foggia (bonus da 1 a 3). Il bonus verrà attribuito come di seguito riportato:

Afferenza UNIFG*	≥ 5 anni	5 anni < 4 anni	4 anni ≤ 3 anni	3 anni < 2 anni	≤ 2 anni
	1	1,5	2	2,5	3

12. I progetti presentati devono essere coerenti con gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030. La Valutazione terrà della misura in cui il progetto contribuisce al raggiungimento di uno o più dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Sarà valutata la rilevanza, la pertinenza e il potenziale impatto del progetto rispetto agli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030.

ART. 7 FONDI RESIDUI

1. In caso di sussistenza di residui, le somme non utilizzate tornano nella disponibilità dell'Amministrazione Centrale che potrà eventualmente previa valutazione, portarli ad incremento del Fondo PRA stanziato per l'anno successivo o comunque destinarli alla realizzazione delle attività di ricerca da parte delle strutture dipartimentali.
2. I finanziamenti assegnati e non spesi alla data di scadenza del progetto vengono trasferiti dal Dipartimento all'Amministrazione Centrale e, previa valutazione della loro effettiva disponibilità, possono concorrere ad incrementare il Fondo PRA relativo all'anno successivo.

ART. 8 ADEMPIMENTI FINALI

1. Entro 60 giorni successivi alla data di scadenza dei progetti, i responsabili devono consegnare al Servizio Ricerca e Gestione Progetti di Ateneo una dettagliata relazione sulle attività svolte, sui risultati raggiunti, corredata dalla copia di eventuali pubblicazioni, nonché la rendicontazione delle spese sostenute, vistate dal Direttore del Dipartimento di afferenza.
2. Nei 6 mesi successivi alla conclusione dei progetti finanziati, la Commissione Scientifica, eventualmente integrata da esperti, prenderà atto dei risultati di ogni progetto scientifico.

ART. 9 COFINANZIAMENTO

1. Il Fondo PRA può essere utilizzato, compatibilmente con la normativa in vigore, come cofinanziamento a progetti di ricerca locali, regionali, nazionali o internazionali, purché ci sia affinità tra gli obiettivi da realizzare.

ART. 10 NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del relativo decreto rettorale.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal seguente regolamento si fa riferimento alla normativa



UNIVERSITÀ
DI FOGGIA



vigente.